



CITTA' DI RECCO
(Città metropolitana di Genova)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2021.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

Art. 2 Presupposto ed ambito di applicazione

Art. 3 Soggetto obbligato

Art. 4 Funzionario Responsabile

CAPO II OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I DEFINIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 5 Tipologie di occupazioni - atto di concessione

Art. 6 Occupazioni occasionali

Art. 7 Occupazione d'urgenza

Art. 8 Domanda di occupazione

Art. 9 Spese di istruttoria e sopralluogo

Art. 10 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Art. 11 Contenuto dell'atto di concessione

Art. 12 Durata della concessione

Art. 13 Obblighi del concessionario

Art. 14 Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 15 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

Art. 16 Rinnovo della concessione permanente

Art. 17 Proroga concessione temporanea

Art. 18 Titolarità della concessione e subentro

Art. 19 Occupazioni abusive

TITOLO II

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 20 Passi carrabili ed accessi a raso*
- Art. 21 Occupazione con impianti di distribuzione di carburante*
- Art. 22 Occupazione con griglie, intercapedini e simili*
- Art. 23 Occupazioni a sviluppo progressivo*
- Art. 24 Serbatoi interrati*
- Art. 25 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici*
- Art. 26 Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti*
- Art. 27 Occupazioni in occasione di fiere e sagre*
- Art. 28 Occupazioni con elementi di arredo*
- Art. 29 Esposizione merci fuori negozio*
- Art. 30 Occupazioni ricorrenti a scalare*

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA

- Art. 31 Criteri per la determinazione della tariffa del canone*
- Art. 32 Classificazione del territorio in categorie*
- Art. 33 Determinazione della misura della tariffa di base*
- Art. 34 Tipologie di occupazione e relativi coefficienti moltiplicatori*
- Art. 35 Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico*
- Art. 36 Canone per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità*
- Art. 37 Esenzioni*
- Art. 38 Agevolazioni*
- Art. 39 Esclusioni*

TITOLO IV

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Art. 40 Versamento del canone*
- Art. 41 Pagamento dei debiti pregressi*
- Art. 42 Accertamenti*
- Art. 43 Sanzioni*

CAPO III ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 44 Tipologia degli impianti pubblicitari

Art. 45 Definizione dei mezzi pubblicitari

Art. 46 Pubblicità permanenti e temporanee – criteri di distinzione

TITOLO II DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 47 Autorizzazione dei mezzi pubblicitari

Art. 48 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 49 Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

Art. 50 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 51 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 52 Modifica, sospensione, revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione e disdetta

Art. 53 Rinnovo

Art. 54 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 55 Rimozione della pubblicità

Art. 56 Esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 57 Divieti e limitazioni

TITOLO III PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 58 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 59 Insegne

Art. 60 Preinsegne – frecce direzionali

Art. 61 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati o su altri mezzi in connessione tra loro

Art. 62 Striscioni, locandine, stendardi

Art. 63 Transenne parapetonali

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 64 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 65 Classificazione del territorio in categorie

Art. 66 Determinazione della misura della tariffa di base

Art. 67 Tipologie di diffusione e relativi coefficienti moltiplicatori

Art. 68 Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

Art. 69 Esenzioni

Art. 70 Agevolazioni e riduzioni

TITOLO V

DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 71 Dichiarazioni per particolari fattispecie

Art. 72 Versamento del canone

Art. 73 Pagamento dei debiti pregressi

Art. 74 Accertamenti

Art. 75 Sanzioni

CAPO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 76 Gestione del servizio pubbliche affissioni

Art. 77 Tipologia degli impianti delle affissioni

Art. 78 Impianti privati per affissioni dirette

Art. 79 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 80 Riduzione del canone pubbliche affissioni

Art. 81 Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

Art. 82 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Art. 83 Versamento del canone

Art. 84 Materiale pubblicitario abusivo

Art. 85 Norma di rinvio

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 86 Rimborsi e compensazioni

Art. 87 Verifiche e poteri del comune

Art. 88 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art. 89 Rateizzazione su provvedimenti definitivi

Art. 90 Riscossione coattiva

Art. 91 Contenzioso

Art. 92 Gestione in concessione

Art. 93 Trattamento dei dati personali

Art. 94 Clausola di adeguamento

Art. 95 Disposizioni transitorie

Art. 96 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' E CONTENUTI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n.160.
2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione ed applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto di concessione/autorizzazione. Sono disciplinate altresì la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
3. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni, nonché le relative misure tariffarie.
4. Il Canone di cui al presente regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza comunale.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 2

PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i parchi, i giardini ecc., nonché degli spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) il suolo pubblico con esclusione di balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
Sono parimenti assoggettate a canone le aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e le aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le aree sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico. Sono equiparati a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.
 - b) la "diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari" realizzata mediante impianti o altri mezzi installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o

aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive (come ad es. ledwall, schermi ecc.) o acustiche.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la domanda, la vendita e la diffusione di beni (mobili o immobili) opere e servizi di qualsiasi natura, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica - intendendosi per tale i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato o di indicazione del luogo in cui viene esercitata l'attività - anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 (Definizione mezzi pubblicitari) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.).

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie e alla durata comune.

Pertanto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie e alla durata della diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al canone.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in ragione dei due distinti presupposti di cui al comma 1, resta salva la facoltà per il Comune di procedere con eventuali gestioni ed affidamenti separati delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative all'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere gestite dal Comune in modo differenziato.

ART. 3 SOGGETTO OBBLIGATO

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva come risultante da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, sono obbligati in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà passiva nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile

4. Il pagamento del canone per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare.

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile all'applicazione del canone di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore Servizi per le Entrate, fatte salve le diverse competenze stabilite dal successivo Titolo II del Capo III in materia di autorizzazioni.
2. Tale funzionario provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del predetto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, rappresenta il Comune in giudizio per le controversie relative al Canone stesso.
3. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

DEFINIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 5

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI - ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti o periodiche.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato nonché al relativo versamento anticipato del canone.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III in materia pubblicitaria, non è richiesta la concessione per:
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. c);
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), e), x), y) e z);
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. k) e r) (targhe professionali e tende);
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. n) effettuate per fini non economici da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, sportive, assistenziali, religiose, celebrative, ricreative di quartiere o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. t) effettuate da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore dei Santi patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale;
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lett. i), j) ed s) relative alle aree destinate alla sosta di autovetture per il trasporto pubblico e privato;
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 1, lettere b), h), l) e v) relative ad elementi di arredo urbano e a segnaletica richiesta per motivi di viabilità o sicurezza della circolazione stradale;
 - le occupazioni di cui all'art. 37, comma 2, relative a manifestazioni realizzate col patrocinio del Comune.
4. Per le occupazioni di cui al precedente comma, l'interessato è comunque tenuto a presentare idonea comunicazione al Protocollo comunale.

ART. 6 OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della strada, non è richiesta la concessione per le occupazioni di seguito indicate, a condizione che esse non comportino il posizionamento di segnaletica stradale o la diffusione di messaggi pubblicitari e che non siano relative ad aree già richieste da altri soggetti:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a due ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - d) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle due ore;
 - e) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle due ore;
 - f) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro ore;
 - g) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno 500 metri.

ART. 7 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo imminenti o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, l'occupazione temporanea eccezionalmente può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione.
2. In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza secondo le disposizioni dell'articolo successivo, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta - anche per via telematica - al protocollo comunale e al Comando di Polizia locale, indicando nella medesima l'ubicazione, la superficie, la durata presunta dell'occupazione da specificare poi esattamente nella domanda in sanatoria. Ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi, l'interessato ha inoltre l'obbligo di indicare, nella citata comunicazione, gli elementi oggettivi, causa delle predette situazioni di emergenza e di pericolo imminenti o dei motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
3. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione.
4. Il Settore Servizi per le Entrate – avvalendosi, se necessario, dei sopralluoghi e delle verifiche degli uffici tecnici competenti e del Comando di Polizia locale - provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
7. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dal comma 2, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

ART. 8

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche come definiti all'art. 2, comma 1, lett. a), deve preventivamente presentare – anche per via telematica - al protocollo del Comune, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. Tale domanda, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per l'eventuale emissione di apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda deve essere presentata in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 10, comma 8, del presente Regolamento. La domanda relativa alle occupazioni temporanee e permanenti, presentata al protocollo dell'ente in un termine inferiore rispettivamente a dieci e venti giorni dalla data di inizio dell'occupazione richiesta, comporta il versamento di un diritto pari a € 18 quale corrispettivo del rilascio delle concessioni con procedure d'urgenza. Il diritto è elevato a € 36 qualora il suddetto termine sia inferiore rispettivamente a cinque e dieci giorni. Nei giorni vengono computati sia quello di presentazione dell'istanza, sia quello di inizio occupazione, sia i giorni non lavorativi. Tale importo sarà aggiornato annualmente in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 3, del presente Regolamento, precisando che il primo adeguamento avverrà, contestualmente alle tariffe, al 31 ottobre 2022.
3. La predetta domanda deve essere presentata in marca da bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, in conformità alla modulistica predisposta dal Comune e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie in metri quadrati o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che l'Amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito di poteri di firma.

4. La domanda relativa ad occupazioni permanenti o ad occupazioni temporanee che implicano la rottura di suolo pubblico o l'installazione di ponteggi e simili deve essere corredata di uno stralcio della carta tecnica comunale in scala 1:500 oppure 1:2000, con l'indicazione dell'area di occupazione e dei documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Fatta eccezione per le istanze di passo carrabile, alle suddette domande deve inoltre essere allegata una planimetria di dettaglio dell'occupazione in scala da 1:50 a 1:200.

Le istanze di passo carrabile riferite a unità immobiliari aventi una superficie destinata a box, garage o posti auto, anche all'aperto, superiore a 100 mq devono essere corredate da planimetria di dettaglio dalla quale si evinca la superficie complessivamente destinata allo stazionamento dei veicoli, comprensiva di corridoi ed aree di manovra.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

5. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione.

ART. 9 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

1. Le spese di istruttoria e sopralluogo relative ad ogni domanda di occupazione sono poste a carico del richiedente. Tali spese sono dovute al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda o di successiva rinuncia da parte dell'interessato.
2. Ad ogni domanda di occupazione, deve essere allegata, pena la sua improcedibilità, la ricevuta di versamento dell'importo richiesto a titolo di rimborso spese. L'istanza sprovvista della ricevuta di versamento, se non verrà integrata con la presentazione della predetta ricevuta entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verrà archiviata, in quanto il mancato pagamento s'intenderà come rinuncia a quanto richiesto. In attesa della predetta integrazione la richiesta di occupazione suolo perderà ogni eventuale diritto di priorità ed i termini per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 8, decorreranno dalla data di ricevimento della suddetta ricevuta di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le spese di istruttoria e sopralluogo sono così determinate:

TIPOLOGIA DELLA PRATICA	CONTRIBUTO RICHiesto
Concessione temporanea non comportante rottura del suolo pubblico	12,50
Concessione temporanea comportante rottura del suolo pubblico	19,00
Concessioni permanenti	38,00
Concessioni temporanee e permanenti ad enti erogatori	38,00

Rinnovo concessioni permanenti	12,50
Subentro concessione permanente	25,00
Cambio destinazione d'uso concessione permanente	12,50

4. Sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo:
 - a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi;
 - b) gli organismi riconosciuti che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro;
 - c) le associazioni e i comitati senza fini di lucro operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali o di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore di santi patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale;
 - d) le associazioni sportive aventi lo scopo di promuovere le attività sportive;
 - e) le associazioni assistenziali aventi finalità assistenziali a favore della cittadinanza.
5. L'ammontare delle spese suddette è rivalutato annualmente in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 3, del presente regolamento, precisando che il prossimo adeguamento avverrà, contestualmente alle tariffe, al 31 ottobre 2022.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande per le occupazioni per le quali è previsto il rilascio della concessione sono assegnate al Settore Servizi per le Entrate competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni programmate annualmente o di manifestazioni estemporanee, che vengono assegnate al Servizio Tempo Libero. Quest'ultimo settore invierà fotocopia delle domande al funzionario responsabile di cui all'art. 4 per gli adempimenti inerenti alla riscossione del relativo canone.
2. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione del medesimo spazio o area pubblica, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 8, il responsabile formula all'interessato, entro i sotto indicati termini decorrenti dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - entro dieci giorni per le occupazioni temporanee,
 - entro quindici giorni per le occupazioni permanenti.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro novanta giorni dalla ricezione della raccomandata per le occupazioni permanenti, quindici giorni per quelle temporanee. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
5. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia locale e agli

altri uffici comunali competenti per l'acquisizione dei rispettivi specifici pareri tecnici, ciascuno rilasciato con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari di propria competenza. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei sotto indicati termini a decorrere dalla data della relativa richiesta:

- entro cinque giorni per le occupazioni temporanee,
- entro dieci giorni per le occupazioni permanenti.

Qualora i pareri inerenti a proroghe di concessioni regolarmente autorizzate non vengano espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro tre giorni dalla data della relativa richiesta, si intende che nulla osta alla proroga.

7. Il Settore Manutenzione del Comune può richiedere, entro il rilascio della concessione, il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi, in base anche al confronto con la documentazione fotografica e tecnica acquisita prima dell'inizio dell'occupazione.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

- quarantacinque giorni per le occupazioni permanenti
- venti giorni per le occupazioni temporanee
- quattro giorni per le proroghe di cui al successivo art. 17.

Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra Pubblica Amministrazione nei termini di cui al comma 3, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

9. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all'art. 8, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

10. Salvo per i casi previsti dall'art. 7, il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del canone, nonché di tutte le pendenze pregresse in materia di occupazione suolo. In alternativa al pagamento delle pendenze pregresse, in sede di rinnovo o rilascio di un nuovo titolo concessorio, il contribuente può chiedere la rateizzazione degli importi dovuti e non

pagati secondo quanto disposto dal successivo art. 89 del presente Regolamento, prestando idonea garanzia fideiussoria di importo pari al debito pregresso.

11. Per le occupazioni a carattere permanente, qualora il richiedente non provveda al ritiro del titolo concessorio, entro novanta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si comunica la conclusione del procedimento, la relativa pratica verrà archiviata.
12. La concessione comunale all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
14. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. Gli atti di concessione previsti dal presente articolo sono validi – limitatamente alla competenza comunale - anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001.

ART. 11 CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi previsti al precedente art. 8, comma 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;
 - e) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine.
2. Le concessioni sono numerate progressivamente per ciascun anno di riferimento ed annotate in apposito registro.

ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. In particolare vengono fissate le seguenti durate, con scadenze al 31 dicembre dell'ennesimo anno sotto indicato successivo alla data di rilascio:
 - Occupazioni per passi carrabili e relative aree di rispetto: 29 anni;
 - Occupazioni per il mantenimento nel sottosuolo di cavi, condutture impianti da parte di enti erogatori di pubblici servizi: 29 anni;
 - Occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi: 29 anni;
 - Occupazioni con dehors nell'area ricompresa fra Lungomare Bettolo, Largo dei Mille e Via Assereto: 5 anni;

- Occupazioni con dehors in aree diverse da quelle sopra indicate: 9 anni;
- Occupazioni realizzate per l'esposizione di generi alimentari all'esterno degli esercizi commerciali: 3 anni.

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione ed è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche dell'atto di concessione.

Ha inoltre l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e smaltimento dei rifiuti. Resta salva la possibilità di incameramento prevista dall'art. 15, comma 7, del presente Regolamento;
- b) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) ripristinare il suolo oggetto della concessione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 7;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste;
- h) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- i) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e/o struttura oggetto di concessione;
- j) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- k) custodire con diligenza le aree, gli immobili e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- l) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione;
- m) consentire al Comune, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'accesso ai locali e alle aree private assoggettate al canone.

ART. 14

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito di pagamento indicante la prospettiva della decadenza;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - d) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica, l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

ART.15

MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenute ragioni o motivi di pubblico interesse o per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, l'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.
3. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
4. La revoca delle concessioni è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. L'avvio del procedimento è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n. 241. Il provvedimento di revoca deve contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il richiedente può rinunciare all'occupazione con apposita preventiva comunicazione diretta all'amministrazione da presentarsi al protocollo inderogabilmente prima della data d'inizio dell'occupazione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, salva l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'apposizione dei cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata e all'emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia locale.

In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia. In caso di rinuncia il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello; in caso contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del canone secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Qualora la modifica del suolo realizzata dal privato sia valutata come una miglioria che può essere destinata a pubblica utilità, resta salva la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare l'incameramento dell'opera realizzata. Tale delibera sarà assunta in base ad una specifica relazione tecnica nella quale gli uffici comunali competenti provvederanno ad analizzare i costi e i benefici e a valutare l'opportunità di tale scelta. In tale ipotesi il privato non ha diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta degli eventuali costi sostenuti per la realizzazione dell'opera.

ART. 16 RINNOVO DELLA CONCESSIONE PERMANENTE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del Regolamento almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 8 e 10 del presente Regolamento.

ART. 17 PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA

1. Il titolare della concessione temporanea, almeno cinque giorni prima della scadenza, può chiedere la proroga mediante presentazione di apposita dichiarazione, in carta semplice, in conformità allo stampato predisposto dal comune e mediante il pagamento del canone dovuto entro il giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di occupazione.
Sempre entro lo stesso termine è obbligo del predetto titolare presentare al comune, anche in via telematica, la ricevuta di pagamento.
2. Nella predetta dichiarazione dovrà essere indicato:
 - a) il periodo di proroga;
 - b) gli estremi dell'originaria concessione;
 - c) che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b);

- d) che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria concessione per tutto il periodo di proroga indicato nella citata dichiarazione;
 - e) di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del pagamento e dell'invio al comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione.
3. La ricevuta del pagamento del canone relativo alla proroga deve contenere gli estremi dell'originaria concessione nonché il periodo di proroga. Tale ricevuta vale come autorizzazione di cui al precedente art. 10.
 4. In mancanza di presentazione di dichiarazione e/o di pagamento del canone dovuto nei termini indicati al precedente comma 1, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

ART. 18

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita di ramo di azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 180 (centottanta) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
4. Alla domanda di subentro, sottoscritta congiuntamente dal cedente e dal subentrante, devono essere allegate le ricevute comprovanti il versamento dell'intero canone dovuto per le ultime due annualità, facendo salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed interessi a carico del cedente.
La suddetta domanda di subentro vale quale contestuale cessazione della concessione in capo all'attuale titolare e quale impegno del subentrante ad accollarsi, con effetto immediato e nelle more del rilascio del nuovo titolo, tutti gli adempimenti, le responsabilità e gli obblighi posti a carico del concessionario dall'atto di concessione e dal presente regolamento.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 19

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive quelle:
 - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall'estinzione o dalla sospensione della concessione medesima;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - effettuate da persona diversa dal titolare della concessione, fatti salvi i casi di subingresso previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da Pubblico Ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle di ripristino del suolo e per l'eventuale custodia dei materiali.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 5. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
 6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
 7. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata al funzionario responsabile di cui all'art. 4 per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto.
 8. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del Codice penale e dall'art. 20 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm., il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

TITOLO II

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 20

PASSI CARRABILI ED ACCESSI A RASO

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da

appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale", indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Nel caso in cui la concessione di passo carrabile si riferisca a fabbricati con più box/garage o posti auto si applicano, in sede di primo rilascio o per le concessioni già in essere a decorrere dal primo rinnovo, rettifica o subentro, le maggiorazioni previste dall'art. 34, comma 3.
4. Per i semplici accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, che si aprono direttamente sul suolo pubblico, seppur sprovvisti di qualsiasi manufatto, il canone è comunque dovuto nei casi in cui l'apposizione del cartello di passo carrabile è un obbligo di legge derivante dal rispetto del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, punto 37 e 22, comma 3 del Codice della Strada.
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Nel caso che l'utilizzabilità del passo carrabile (intesa come possibilità di manovra per accedervi ed uscire con veicoli) venga gravemente limitata dalla sosta dei veicoli nell'area pubblica frontale e/o laterale al varco, il titolare del passo carrabile può richiedere la concessione del suolo pubblico di tale area per una superficie massima totale di metri quadrati 10. In tale caso al titolare verrà rilasciata una concessione di durata massima ventinovenne e comunque non superiore alla durata massima della concessione del passo carrabile che darà il diritto alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra (anche in area antistante al passo carrabile) secondo le modalità indicate nell'atto concessorio e all'apposizione del cartello di divieto di fermata a norma del Codice della Strada a cura e spese del titolare della concessione medesima.
7. Il canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili.
8. Qualora non ricorrano gli obblighi di cui al comma 4, il concessionario che non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può presentare apposita richiesta di abolizione del passo all'amministrazione comunale, che provvederà a valutarne il possibile accoglimento nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Se accolta, le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 21

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada, per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei al servizio degli impianti vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 24.

ART. 22

OCCUPAZIONE CON GRIGLIE, INTERCAPEDINI E SIMILI

1. Per le occupazioni realizzate con griglie, intercapedini e simili, il relativo canone può essere definitivamente assolto mediante il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo pari a cinque volte la tariffa massima stabilita per tale tipologia.

ART. 23

OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente.
2. Possono essere stipulate con enti e società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con tubazioni di acqua potabile, linee elettriche, telefoniche, ecc.

ART. 24

SERBATOI INTERRATI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 25

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del relativo Regolamento

di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

2. Qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano le disposizioni in materia di concessioni di cui al presente regolamento
3. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
4. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
5. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone.
6. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando le sanzioni previste dall'art. 43 del presente Regolamento.

ART. 26

OCCUPAZIONE PER CONTENITORI PER LA RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune la concessione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
3. La domanda di concessione deve essere presentata al Settore Servizi per le Entrate. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori.
4. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".

ART. 27

OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E SAGRE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante assegnazione di un posteggio in occasione di fiere, sagre, festeggiamenti o mercati non ricorrenti, vale anche come concessione all'occupazione del suolo pubblico.
2. Il canone da applicare per le occupazioni giornaliere o temporanee di cui al comma 1 viene calcolato con le tariffe relative all'occupazione temporanea di cui all'art. 35, comma 4, del presente Regolamento; in tali occasioni tuttavia l'unità di tempo giornaliera (24 ore) deve essere intesa come decorrente dall'orario di inizio dell'occupazione previsto dal vigente Regolamento comunale per le Attività commerciali su aree pubbliche e/o dalla relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento inviato dal Comune, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei tempi stabiliti, l'occupante dovrà regolarizzare la sua posizione prima del termine della manifestazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, comma 1.
4. Per le occupazioni operate da spuntisti, il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascerà apposita ricevuta con valore di concessione.
5. In caso di affitto e/o gestione dell'azienda, la responsabilità del pagamento di quanto dovuto è solidale tra il proprietario e l'affittuario e/o gestore.

ART. 28 OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. Fatto salvo il diritto all'esenzione di cui all'art. 37, comma 1, lett. m), alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere ecc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

ART. 29 ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle leggi vigenti in materia di circolazione pedonale e delle disposizioni previste dal Regolamento comunale di Polizia urbana.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 30 OCCUPAZIONI RICORRENTI A SCALARE

1. Per le occupazioni per traslochi, per le occupazioni con autogru, piattaforme ed autoscale e per altre occupazioni analoghe di tipo ricorrente, è possibile presentare una specifica domanda cumulativa per più giorni di concessione senza specificare anticipatamente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, lettere d) e f) del presente

Regolamento, con l'assunzione da parte del concessionario dell'impegno a comunicarle successivamente al Comando di Polizia locale.

2. Alla conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 10, previa acquisizione del parere del Comando di Polizia locale e pagamento anticipato del canone dovuto per il numero totale dei giorni richiesti, il Funzionario responsabile provvede a rilasciare un atto di concessione a scalare.
3. Almeno 72 ore prima dell'inizio di ogni singola occupazione, il concessionario dovrà comunicare direttamente al Comando di Polizia locale l'ubicazione e la determinazione dell'area o spazio pubblico che si andrà ad occupare, la data e la durata dell'occupazione.
4. Al termine di ogni singola occupazione, il Comando di Polizia locale provvede ad inoltrare al Settore Servizi per le Entrate una copia della comunicazione preventivamente ricevuta dal concessionario e copia dell'eventuale nuovo parere inviato al richiedente qualora sia stato necessario imporre particolari prescrizioni.
5. Al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, il Settore Servizi per le Entrate provvederà a tenere monitorato il conteggio a scalare delle occupazioni già autorizzate e non ancora utilizzate.
6. Il titolo di cui al comma 3 può essere rilasciato per la durata di 10, 15 o 30 giorni.
7. Qualora il concessionario non dia luogo a tutte le occupazioni già autorizzate all'interno dello stesso anno solare, in caso di variazione delle tariffe si dovrà procedere al ricalcolo del canone dovuto e al pagamento dell'eventuale conguaglio per le giornate residue di occupazione.
8. All'atto materiale dell'occupazione, l'area oggetto di concessione dovrà essere opportunamente segnalata e identificata.
9. Lo spazio occupato e soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA

ART. 31

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 50%;
 - b) superficie oggetto dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia e finalità;
 - e) valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di esercizio.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. L'importo finale dei canoni deve essere arrotondato al centesimo, in modo che, se il terzo decimale è inferiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

ART. 32

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Recco, sono suddivisi in quattro categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come indicato nell'elenco e nella planimetria allegati rispettivamente sub. "A" e sub. "B" al presente regolamento:
 - I categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in arancione;
 - II categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in verde;
 - III categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in azzurro;
 - IV categoria: comprende tutto il restante territorio.
2. La tariffa è articolata come segue:
 - territorio del Comune classificato nella prima categoria: tariffa intera;
 - territorio del Comune classificato nella seconda categoria: tariffa ridotta all'80%;
 - territorio del Comune classificato nella terza categoria: tariffa ridotta al 60%;
 - territorio del Comune classificato nella quarta categoria: tariffa ridotta al 50%.

ART. 33

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA DI BASE

1. Le tariffe standard annuali e giornalieri sono determinate – nella misura prevista per i Comuni fino a 10.000 abitanti - ai sensi dei commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 e della classificazione di cui al precedente articolo e costituiscono la tariffa ordinaria di base.

A) OCCUPAZIONE PERMANENTI (tariffa annua per metro quadrato o lineare):

I CATEGORIA	Euro 30,00	(tariffa intera)
II CATEGORIA	Euro 24,00	(tariffa ridotta all'80%)
III CATEGORIA	Euro 18,00	(tariffa ridotta al 60%)
IV CATEGORIA	Euro 15,00	(tariffa ridotta al 50%)

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (tariffa giornaliera per metro quadrato o lineare):

I CATEGORIA	Euro 0,60	(tariffa intera)
II CATEGORIA	Euro 0,48	(tariffa ridotta all'80%)
III CATEGORIA	Euro 0,36	(tariffa ridotta al 60%)

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le tariffe di cui al comma 1 del presente articolo sono rivalutate annualmente con determinazione del Funzionario responsabile di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la città di Genova, rilevato al 31 ottobre. Il primo dato ISTAT da prendere a raffronto è il 31 ottobre 2022.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 34

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. Le tipologie di occupazione e i relativi coefficienti moltiplicatori da applicare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) ed e) del presente regolamento sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
3. Nel caso in cui la concessione per passo carrabile sia a beneficio di una superficie destinata a box, garage o posti auto avente un'estensione fino a 100 mq. si applica il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 1; da 100 a 500 mq. il coefficiente moltiplicatore è raddoppiato, mentre per superfici superiori a 500 mq. è prevista, oltre al coefficiente moltiplicatore raddoppiato, una ulteriore maggiorazione del 20% del suddetto coefficiente per ogni 25 mq. di superficie aggiuntiva. Nel calcolo della superficie destinata allo stazionamento dei veicoli sono compresi i corridoi e le aree di manovra.
4. Per le occupazioni che nel loro complesso comportano la sottrazione di stalli di sosta a pagamento, i coefficienti moltiplicatori determinato ai sensi del comma 1 sono maggiorati del 10% per le occupazioni temporanee e del 30% per le occupazioni permanenti.
5. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa è pari ad un quarto delle tariffe standard di cui al precedente articolo del presente Regolamento.

ART. 35

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata moltiplicando la tariffa base prevista all'art. 33, comma 1, lett. A) per il coefficiente di valutazione di cui all'art. 34. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 33, comma 1, lett. B) la quale va moltiplicata per il coefficiente dell'art. 34. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di tendoni, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
9. Fermo restando quanto precedentemente disposto, per le occupazioni temporanee che comportano alterazioni della sede stradale (rottura suolo), la misura dell'occupazione è determinata considerando una larghezza dello scavo comunque non inferiore a un metro lineare.
10. Qualora l'occupazione del suolo pubblico e/o la realizzazione di particolari lavori su aree private comporti, come da espressa prescrizione del Comando di Polizia locale, la necessità di interdire, per motivi di sicurezza, la circolazione veicolare, con conseguente chiusura della strada su entrambe le corsie di marcia, il canone di occupazione è determinato in misura forfettaria per la parte di strada effettivamente occupata espressa in metri lineari, in base alle tariffe giornaliere ottenute applicando i coefficienti di cui all'art. 34 per le tariffe di base di cui all'art. 33, comma 1, lett. B).

ART. 36

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del

soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005 n. 82.

ART. 37 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di cui all'art. 6 e le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni per i parcheggi, le rampe e gli accessi carrabili e/o pedonali destinati a soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni temporanee finalizzate alla realizzazione dei predetti parcheggi ed accessi nel limite di dieci metri quadrati e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le occupazioni temporanee superiori a dieci metri quadrati e/o trenta giorni saranno soggette a tassazione limitatamente alla superficie e/o ai giorni eccedenti quelli ammessi ad esenzione;
 - h) le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati,
 - j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, servizi di autonoleggio con conducente);

- k) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico con targhe esposte dai professionisti presso i loro studi;
 - l) le occupazioni di spazi soprastanti con faretti, lampade, telecamere e luci in genere;
 - m) le occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali, vasi ornamentali e piante in genere, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi nonché con aiuole ed aree simili con funzione ornamentale;
 - n) le occupazioni effettuate per fini non economici da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, sportive e/o ludico-sportive, assistenziali, religiose, filantropiche, celebrative o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i dieci mq;
 - o) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
 - p) le occupazioni permanenti poste in essere per accessi pedonali ad uso esclusivo di civili abitazioni;
 - q) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - r) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende fisse o retrattili;
 - s) le occupazioni con autovetture nelle aree pubbliche a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
 - t) le occupazioni effettuate da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore dei Santi Patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale;
 - u) occupazioni effettuate, sulla base di apposita Convenzione sottoscritta con il Comune, da associazioni e/o comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito comunale e aventi lo scopo di promuovere sul territorio attività sportive e/o ricreative di quartiere;
 - v) le occupazioni realizzate con specchi parabolici o simili, collocati in ottemperanza a prescrizioni poste dalle autorità competenti per motivi di viabilità o sicurezza della circolazione stradale;
 - w) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - x) le occupazioni realizzate con rastrelliere al servizio del cittadino e con attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - y) le occupazioni effettuate con festoni, addobbi e luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - z) le occupazioni effettuate con zerbini e passatoie.
2. Per quanto concerne le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni realizzate col patrocinio del Comune previamente assunto, su istruttoria del responsabile del servizio interessato, con apposita decisione della Giunta Comunale, l'eventuale esenzione è concessa dalla Giunta stessa, in base a valutazioni operate di volta in volta.

ART. 38 AGEVOLAZIONI

1. E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.
2. Per le occupazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, lett. n) dell'articolo precedente, il canone dovuto per la superficie eccedente i dieci metri quadrati è ridotto

dell'80%. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune, la Giunta comunale può riconoscere l'esenzione dal canone.

3. Per le occupazioni temporanee con ponteggi, impalcature, aree di cantiere, scavi e simili, realizzate nell'esercizio di un'attività edilizia avente durata superiore a sessanta (60) giorni, si applica una riduzione tariffaria del 25% fin dal primo giorno. Per periodi complessivamente superiori ai centoventi (120) giorni si applica una riduzione tariffaria del 50% fin dal primo giorno. Eventuali proroghe vengono concesse senza variazione della riduzione applicata con la prima concessione.
4. Per le occupazioni temporanee relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente ai primi due anni dalla data di rilascio del titolo, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni temporanee dello spettacolo viaggiante, le superfici eccedenti i 100 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori economici (bar, ristoranti, pubblici esercizi ed attività commerciali in genere) che si trovino in condizioni di non poter esercitare la propria attività a seguito di obblighi di chiusura previsti da disposizioni adottate a livello nazionale per far fronte a pandemie o ad altre emergenze sanitarie, è riconosciuta l'esenzione totale dal canone per tutto il periodo in cui risulta dichiarato lo stato d'emergenza.
7. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del 50% del canone, qualora la durata dei lavori – come da cronoprogramma – ecceda la durata di 180 giorni.

L'agevolazione decorre dal mese successivo a quello nel corso del quale hanno avuto inizio i lavori e cessano alla fine del mese di conclusione dei lavori stessi. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro 60 giorni dalla data d'inizio dei lavori. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

ART. 39 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati.
I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati che eseguono, di propria iniziativa e a loro spese, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su tratti di strade, manufatti, percorsi ed aree di proprietà comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessari per la realizzazione delle opere, secondo quanto specificato in apposita convenzione sottoscritta fra le parti (Uffici tecnici comunali e soggetto privato).
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati attuatori di interventi edilizi o urbanistici che eseguono opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, pubbliche o di pubblica utilità, esplicitamente previste dalle relative convenzioni o prescritte in sede di rilascio dei relativi titoli abilitativi.
I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio delle attività sono quelli individuati negli elaborati progettuali approvati dal Comune in virtù delle convenzioni sottoscritte o dei titoli abilitativi rilasciati.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni effettuate da soggetti gestori di pubblici servizi per interventi finalizzati a garantire la pubblica incolumità su aree di proprietà dei medesimi soggetti, gravate da servitù di pubblico passaggio.

TITOLO IV

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 40

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato al “Comune di Recco” nelle forme previste dall’art. 2 bis del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2016 n. 225 e ss.mm.ii..
2. Le modalità di versamento del canone sono le seguenti:
 - a) **Occupazioni permanenti**
 - I. Il canone va corrisposto ad anni solari, per l'intero anno, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione.
 - II. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio prima del ritiro della concessione, fatta salva la facoltà dell'interessato di richiedere le rateizzazioni previste dal successivo punto V.
In tale ipotesi la validità della concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prima rata e il mancato o parziale pagamento alle successive scadenze concordate - anche di una sola rata – comporta l'avvio del procedimento di decadenza.
 - III. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno ad eccezione di quello relativo al canone per le occupazioni inerenti all'erogazione di pubblici servizi che va effettuato entro il 30 aprile; se tali date cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 - IV. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
Qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 1.000,00 è ammessa tuttavia la possibilità del versamento, senza maggiorazione di interessi, in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre, novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
Tale possibilità non vale per il canone inerente alle occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi.
 - V. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore altresì a € 4.000,00, su richiesta anticipata del contribuente, il Funzionario Responsabile può concedere una maggiore rateizzazione fino ad un massimo di 10 rate a cadenza mensile, l'ultima delle quali avente scadenza non successiva al 31 dicembre dell'anno di riferimento e comunque in ogni caso non successiva alla data di scadenza della concessione.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.
In caso di mancato, parziale e/o tardivo pagamento delle rate concordate si applica quanto disposto dai commi 1 e 7 dell'art. 43 in materia di sanzioni.

VI. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a € 12,00.

b) Occupazioni temporanee

I. Il canone deve essere versato prima del ritiro della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

II. E' ammessa la possibilità del versamento in un numero massimo di 4 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

III. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali. In caso di mancato, parziale e/o tardivo pagamento delle rate concordate si applica quanto disposto dai commi 1 e 7 dell'art. 43 in materia di sanzioni.

IV. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a € 5,00.

3. Per le occupazioni permanenti, il Comune o il concessionario provvedono di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 41

PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI

1. In sede di rinnovo o rilascio di un nuovo titolo concessorio, il Comune, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la rateizzazione del pagamento delle pendenze pregresse.

2. Per essere ammesso al pagamento rateizzato, il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

4. Qualora l'importo delle pendenze pregresse sia complessivamente inferiore a € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili; se compreso fra € 10.001,00 e € 20.000,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili; se superiore a € 20.001,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.

5. Il mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta altresì l'automatica applicazione della sanzione della decadenza dalla concessione per mancato pagamento ex art. 14 del presente Regolamento, senza alcuna diffida preventiva ad adempiere.

ART. 42 ACCERTAMENTI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, in caso di tardivo, parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
Non si procede al recupero di importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori a € 20,00.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, l'amministrazione può invitare i concessionari o occupanti abusivi, indicandone i motivi, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai concessionari o occupanti abusivi questionari relativi a stati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli concessionari o occupanti abusivi agli uffici pubblici competenti.

ART. 43 SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone.
Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 30% del canone tardivamente versato.
La sanzione è ridotta al cinque ed al quindici per cento dei canoni dovuti qualora il pagamento sia effettuato, prima dell'accertamento, rispettivamente entro od oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone – determinato in rapporto alla tipologia di occupazione - maggiorato del 20 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio dello stesso.

3. Per le occupazioni difformi dall'atto di concessione, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria, viene considerato il canone dovuto (l'indennità) al netto del canone già corrisposto.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo precedente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
5. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna violazione.
6. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 primo periodo, 2 lett. b), 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
7. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili. La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019.

CAPO III ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I DEFINIZIONI

ART. 44 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e i suoi eventuali aggiornamenti sono approvati con apposita Deliberazione della Giunta comunale.

ART. 45 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce **"insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, contenente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Può essere monofacciale o bifacciale e luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In quest'ultimo caso, l'insegna deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 495/1992.
2. Si definisce **"preinsegna o freccia direzionale"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce **"impianto pubblicitario di servizio"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria (es. ledwall ecc.) che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".
10. L'elencazione di cui ai commi precedenti deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 46

PUBBLICITA' PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE

1. Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 47

AUTORIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il posizionamento di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva

autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
4. Per le installazioni nell'ambito del territorio comunale, le autorizzazioni di cui al presente titolo sono di competenza:
 - a) per le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli standardi di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'art. 45 del Responsabile del Settore Servizi per le Entrate;
 - b) per i cartelli e gli impianti pubblicitari di servizio e di cui ai punti 4 e 7 dell'art. 45 del Responsabile del Settore Edilizia ed urbanistica;
 - c) per le sorgenti luminose, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità e propaganda di cui ai punti 3, 6 e 8 dell'art. 45 del Responsabile del Settore Servizi per la Vigilanza.
5. Restano ferme le disposizioni inerenti alle autorizzazioni relative alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

ART. 48

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari, sia a carattere permanente che temporaneo, deve preventivamente presentare – anche in via telematica - al protocollo del Comune la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di n. 3 impianti.
3. La predetta domanda deve essere presentata in marca da bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di più contitolari, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - e) la descrizione dell'impianto che si intende installare nonché le caratteristiche, finalità, durata, decorrenza e frequenza dell'esposizione pubblicitaria che si intende porre in essere;

- f) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che l'Amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica installazione;
 - g) l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna.
4. Alla domanda devono essere allegati elaborato grafico di dettaglio e relativa relazione tecnica dell'impianto pubblicitario che si intende installare, nonché una planimetria di individuazione della posizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione.
 5. La domanda deve essere inoltre corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di impianto pubblicitario, nonché da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
 6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 7. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell'Amministrazione comunale.
 8. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'installazione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 71 da parte del soggetto passivo.

ART. 49

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di cui all'articolo precedente sono assegnate dall'Ufficio protocollo al competente Settore comunale come individuato all'art. 47, comma 4, per l'avvio del relativo procedimento istruttorio e la definizione delle stesse.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione prevista per la particolare tipologia di installazione pubblicitaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La comunicazione inviata in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine di 30 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici comunali competenti, nonché ad altri enti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri e/o nulla osta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il Settore Manutenzione del Comune può richiedere, entro il rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza

assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'installazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'installazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata dell'autorizzazione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del soggetto autorizzato. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi, in base anche al confronto con la documentazione fotografica e tecnica acquisita prima dell'inizio dell'esposizione.

6. Per le installazioni su strade di proprietà di altri Enti correnti all'interno del centro abitato occorrerà altresì acquisire il nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario, ai sensi del disposto dell'art. 23, comma 4, del Codice della strada.
7. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
Sono dovuti altresì i diritti d'istruttoria e di sopralluogo di cui al precedente art. 9.
10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare l'installazione pubblicitaria. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
11. L'autorizzazione deve precedere l'installazione e l'esposizione pubblicitaria e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del canone, nonché di tutte le pendenze pregresse in materia di esposizione pubblicitaria. In alternativa al pagamento delle pendenze pregresse, in sede di rinnovo o rilascio di una nuova autorizzazione, il contribuente può chiedere la rateizzazione degli importi dovuti e non pagati secondo quanto disposto dal successivo art. 89 del presente Regolamento, prestando idonea garanzia fideiussoria di importo pari al debito pregresso.
12. Per le esposizioni a carattere permanente, qualora il richiedente non provveda al ritiro del titolo autorizzativo, entro novanta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si comunica la conclusione del procedimento, la relativa pratica verrà archiviata e le eventuali installazioni ed esposizioni accertate sono considerate a tutti gli effetti abusive.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 50
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
2. E' responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati ed ha in particolare l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
 - e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - f) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - g) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - h) provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e preesistente grado di aderenza delle superfici stradali;
 - i) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - j) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'installazione/esposizione pubblicitaria;
 - k) applicare saldamente e/o incidere, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, a propria cura e spese, la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;
 - l) osservare il divieto di trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
 - m) versare il canone alle scadenze previste;
 - n) consentire al Comune, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'accesso ai locali e alle aree private eventualmente assoggettate al canone.
3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Parimenti il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate ai sensi dell'art. 52.

ART. 51
DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato pagamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito di pagamento indicante la prospettiva della decadenza;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione;
 - d) la violazione delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica, l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

ART. 52
MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA,
MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELL'AUTORIZZAZIONE E DISDETTA

1. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata, con atto motivato e nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.
5. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'installazione pubblicitaria con apposita preventiva comunicazione diretta all'amministrazione da presentarsi al protocollo inderogabilmente, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all'anno seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ART. 53 RINNOVO

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. In tutti i casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano generale degli impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

ART. 54 TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione pubblicitaria, permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'installazione/esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre centottanta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione a proprio nome, presentando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata.
3. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
4. Alla domanda di subentro, sottoscritta congiuntamente dal cedente e dal subentrante, devono essere allegate le ricevute comprovanti il versamento dell'intero canone dovuto per le ultime due annualità, facendo salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed interessi a carico del cedente. La suddetta domanda di subentro vale quale contestuale cessazione dell'autorizzazione in capo all'attuale titolare e quale impegno del subentrante ad accollarsi, con effetto immediato e nelle more del rilascio del nuovo titolo, tutti gli adempimenti, le responsabilità e gli obblighi posti a carico del titolare dall'atto di autorizzazione e dal presente regolamento.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'installazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice fiscale, può essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 55 RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o

supporti e comprendere il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, il soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 56 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Sono considerate pertanto abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione o dichiarazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, o per le quali non è stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché le esposizioni pubblicitarie eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
4. Il Comune, nell'esercizio della sua attività di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
5. La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede d'ufficio il Comune, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con addebito a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

ART. 57 DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Sono vietati i mezzi pubblicitari che, per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti

non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento che tale condizione sia rispettata dai mezzi pubblicitari installati o da installare e adotta ogni provvedimento utile a tutelare l'interesse della collettività.

2. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali o paesaggistiche, o di edifici o di luoghi di interesse storico ed artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari.
3. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Polizia urbana, la pubblicità fonica e sonora, anche su veicoli è consentita, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. E' comunque sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.
4. Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Polizia urbana, fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, previa comunicazione al Comando Polizia locale, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale. Il volantinaggio, ove consentito, può essere svolto solo con la consegna a persone fisiche; è pertanto vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, salva specifica autorizzazione da parte del Comando Polizia locale. Altri generi di pubblicità, in forma d'interviste, offerte di oggetti e servizi, sia in luogo pubblico che con la procedura del "porta a porta", debbono essere preventivamente autorizzate dalla Polizia locale.
5. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario è vietata. Solo per motivi eccezionali, potrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale che provvederà a stabilire direttamente le modalità e la disciplina da seguire.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai divieti e alle limitazioni imposti dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari, dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dai regolamenti comunali vigenti.

TITOLO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve comunque essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla

circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili" non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
6. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

ART. 59 INSEGNE

1. Le caratteristiche, le sagome e i colori delle insegne di esercizio di cui all'art. 45, comma 1 sono stabiliti dall'art. 49 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
2. Le insegne si classificano nel seguente modo:
 - a) A BANDIERA (orizzontale e verticale) sporgente dal muro;
 - b) FRONTALI (orizzontali o verticali) in aderenza al muro;
 - c) ALTRE (su tetti, pensiline, cancelli, ringhiere, paline, ecc.).
3. Per le insegne a bandiera dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) l'altezza minima delle insegne da terra non dovrà essere inferiore a m. 2,80 dal suolo e la sporgenza massima rispetto all'edificio o al punto di appoggio non potrà superare m. 1,50;
 - b) per gli impianti installati in vie e piazze sprovviste di marciapiede, l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 4,50 dal piano stradale;
 - c) Gli impianti installati in vie e piazze munite di marciapiede, dovranno essere collocate a non meno di cm. 30 entro il cordolo;
 - d) Le insegne a bandiera a fondo portico non potranno aggettare, dal filo dell'edificio, oltre un terzo della larghezza dei portici stessi, compresi i supporti;
 - e) Le insegne all'interno dei portici dovranno avere un'altezza da terra non inferiore a m. 2,80.

ART. 60
PREINSEGNE - FRECCE DIREZIONALI

1. Le preinsegne o frecce direzionali di cui all'art. 45, comma 2 vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le dimensioni, il numero e le forme delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 mentre i colori utilizzati devono rispettare le indicazioni di cui agli articoli 78 e 134, comma 1 dello stesso Regolamento.
4. Le preinsegne devono essere collocate su adeguati supporti aventi caratteristiche conformi all'art. 49 e posizionati nel rispetto di quanto prescritto dal successivo art. 51 dello stesso Regolamento di esecuzione.
5. Non sono consentite preinsegne pubblicizzanti aziende aventi sede legale, amministrativa o filiali ubicate fuori dei Comuni del Golfo Paradiso.

ART. 61
**PUBBLICITÀ REALIZZATA SU CARRELLI SUPERMERCATI
O SU ALTRI MEZZI IN CONNESSIONE TRA LORO**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

ART. 62
STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI

1. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi di cui all'art. 45, comma 5, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
2. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che manleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari dei muri ai quali si chiede di appendere gli striscioni e per danni a persone e cose da essi causati.
3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
4. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
5. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
6. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del

Codice della strada si riducono rispettivamente a 50 m. ed a 12,5 m. Le dimensioni massime degli striscioni non potranno superare gli otto metri di lunghezza e centotrenta centimetri di altezza.

7. Gli striscioni riguardanti manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale hanno priorità assoluta.
8. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Nel caso in cui lo striscione non venga rimosso dal richiedente, potrà essere effettuata la rimozione d'ufficio dall'Amministrazione comunale, che provvederà ad addebitarne le spese al titolare dell'autorizzazione.

ART. 63 TRANSENNE PARAPEDONALI

1. Nel pannello pieno posto nel rettangolo centrale delle transenne parapedonali installate nel Comune di Recco è ammessa la collocazione di messaggi pubblicitari, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.
2. Le transenne parapedonali devono rispettare le caratteristiche tecniche, le dimensioni, le modalità d'installazione e le ubicazioni stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dagli altri Regolamenti comunali vigenti in materia.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA TARIFFARIA

ART. 64 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 50%;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca o luminosa;
 - c) durata di diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione, alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

ART. 65
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Recco, sono ricompresi in un'unica categoria.

ART. 66
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA DI BASE

1. Le tariffe standard annuali e giornaliere sono determinate – nella misura prevista per i Comuni fino a 10.000 abitanti - ai sensi dei commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 e costituiscono la tariffa ordinaria di base.
 - A) PERMANENTI (Tariffa annua per metro quadrato o lineare):
CATEGORIA UNICA Euro 30,00 (tariffa intera)
 - B) TEMPORANEE (Tariffa giornaliera per metro quadrato o lineare):
CATEGORIA UNICA Euro 0,60 (tariffa intera)
2. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rivalutate annualmente con determinazione del Funzionario responsabile di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la città di Genova, rilevato al 31 ottobre. Il primo dato ISTAT da prendere a raffronto è il 31 ottobre 2022.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 67
TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. Le tipologie di esposizione e i relativi coefficienti moltiplicatori da applicare ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. d) del presente Regolamento sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 68
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Le esposizioni pubblicitarie permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. La misura complessiva del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è determinata moltiplicando la tariffa base prevista all'art. 66, comma 1, lett. A) per i coefficienti di valutazione di cui all'art. 67. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

3. Le esposizioni pubblicitarie temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 66, comma 1, lett. B), la quale va moltiplicata per i coefficienti di valutazione di cui all'art. 67. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di esposizione.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, e non soltanto della superficie occupata da scritte. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e dalla misura dei mezzi pubblicitari.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 69 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto,

- nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - j) le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - k) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali;
 - l) i messaggi pubblicitari effettuati per fini non economici da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, celebrative e ricreative di quartiere, filantropiche, religiose, sportive, assistenziali o a scopo benefico, purché l'esposizione non ecceda i dieci mq.;
 - m) i messaggi pubblicitari effettuati da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore dei Santi Patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale;
 - n) gli sticker, le etichette e le figurine collocati sui parcometri e/o sui totem informativi e relativi alle applicazioni utilizzabili per il pagamento dei parcheggi.

ART. 70 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa a manifestazioni o iniziative realizzate con la partecipazione o il patrocinio del Comune o di altri Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del 50% del canone, qualora la durata dei lavori – come da cronoprogramma – ecceda la durata di 180 giorni.
L'agevolazione decorre dal mese successivo a quello nel corso del quale hanno avuto inizio i lavori e cessano alla fine del mese di conclusione dei lavori stessi. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro 60 giorni dalla data d'inizio dei lavori. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

TITOLO V DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 71 DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo e per quelle di natura analoga non esplicitamente indicate è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
2. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare – anche in via telematica - al Comune o al concessionario, se gli è stata affidata la gestione del Canone di cui al presente capo, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Per l'**esposizione di locandine** all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
7. Salvo i casi in cui è richiesta specifica autorizzazione da parte del Comando di Polizia locale, per la pubblicità realizzata con **distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali** è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione.
Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
8. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi **realizzata su veicoli** è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
9. Per la pubblicità realizzata **sulle vetrine o porte d'ingresso** relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, ove non esente.
È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
10. Per i **cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili** sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità.
Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadro è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
11. La pubblicità **effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico** (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
12. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
13. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
14. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità permanente deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è comunque dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

ART. 72 VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato al “Comune di Recco” nelle forme previste dall’art. 2 bis del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2016 n. 225 e ss.mm.ii..
2. Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
3. Le modalità di versamento del canone sono le seguenti:
 - a) Esposizioni pubblicitarie permanenti**
 - I. Il canone va corrisposto ad anni solari, per l’intero anno, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio dell’esposizione.
 - II. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio prima del ritiro dell’autorizzazione o contestualmente alla presentazione della dichiarazione, fatta salva la facoltà dell’interessato di richiedere le rateizzazioni previste dal successivo punto IV. In tale ipotesi la validità dell’autorizzazione è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento della prima rata e il mancato o parziale pagamento alle successive scadenze concordate - anche di una sola rata – comporta l’avvio del procedimento di decadenza.
 - III. Per le annualità successive a quella del rilascio dell’autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
 - IV. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia di importo superiore a € 1.000,00 è ammessa tuttavia la possibilità del versamento, senza maggiorazione di interessi, in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre, novembre, sempreché la scadenza dell’autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
 - V. Il versamento del canone per le esposizioni permanenti non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a € 12,00.
 - b) Esposizioni pubblicitarie temporanee**
 - I. Il canone deve essere versato prima del ritiro dell’autorizzazione o contestualmente alla presentazione della dichiarazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’esposizione.
 - II. E’ ammessa la possibilità del versamento in un numero massimo di 4 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di esposizione.
 - III. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali. In caso di mancato, parziale e/o tardivo pagamento delle rate concordate si applica quanto disposto dai commi 1 e 9 dell’art. 75 in materia di sanzioni.
 - IV. Il versamento del canone per le esposizioni temporanee non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a € 5,00.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Il Comune o il concessionario provvedono di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l’obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del

canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le esposizioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
8. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 73 PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI

1. In sede di rinnovo o rilascio dell'autorizzazione, il Comune, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la rateizzazione del pagamento delle pendenze pregresse.
2. Per essere ammesso al pagamento rateizzato, il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
4. Qualora l'importo delle pendenze pregresse sia complessivamente inferiore a € 5.000,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili; se compreso fra € 5.001,00 e € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili; se superiore a € 10.001,00 è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.
5. Il mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta altresì l'automatica applicazione della sanzione della decadenza dall'autorizzazione per mancato pagamento ex art. 51 del presente Regolamento, senza alcuna diffida preventiva ad adempiere.

ART. 74 ACCERTAMENTI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, in caso di parziale, tardivo od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.

3. Per le esposizioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, l'amministrazione può invitare i titolari dell'autorizzazione o gli espositori abusivi, indicandone i motivi, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli autorizzati o espositori abusivi questionari relativi a stati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli autorizzati o espositori abusivi agli uffici pubblici competenti.

ART. 75 SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone.
Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 30% del canone tardivamente versato.
La sanzione è ridotta al cinque ed al quindici per cento dei canoni dovuti qualora il pagamento sia effettuato, prima dell'accertamento, rispettivamente entro od oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita.
2. Alle esposizioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone – determinato in rapporto alla tipologia di esposizione - maggiorato del 20 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio dello stesso.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 71 si applica la sanzione dal 100% al 200% del canone non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del canone non versato, con un minimo di € 50,00.
5. Per le esposizioni difformi dall'atto di autorizzazione/dichiarazione, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria, viene considerato il canone dovuto al netto del canone già corrisposto.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 74, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna violazione.
8. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 primo periodo, 2 lett. b), 3, 4, 6, e 7 sono ridotte a un terzo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

9. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili. La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.
10. Non si procede al recupero delle sanzioni e degli interessi se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 20,00.
11. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'esposizione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata.
12. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019.
13. Per le esposizioni abusive, così come individuate dall'art. 56 del presente Regolamento si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 76 GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per manifesto è da intendersi l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Recco costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 77 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 44.
3. Al suddetto Piano generale si rimanda in particolare per quanto attiene alla ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART. 78 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. L'atto autorizzativo deve essere disciplinato da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata dell'autorizzazione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca dell'autorizzazione e simili.

ART. 79

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è pari alla tariffa standard giornaliera determinata dal comma 827 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 in € 0,60, moltiplicata per appositi coefficienti e con la previsione di riduzioni e maggiorazioni in funzione della durata, del numero e delle dimensioni delle pubbliche affissioni.
3. Le tipologie di esposizione e i relativi coefficienti moltiplicatori da applicare ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. d) del presente Regolamento sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 80

RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b), c) e d) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore.
Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

ART. 81
ESENZIONI DAL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili, la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Recco e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 82
MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio, se gestito in tale forma.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 83
VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone deve essere effettuato - contestualmente alla richiesta del servizio - al "Comune di Recco" nelle forme previste dall'art. 2 bis del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2016 n. 225 e ss.mm.ii..

ART. 84
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone di cui al comma precedente e non superiore al doppio dello stesso.
5. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili. La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.

ART. 85
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo III in materia di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 86

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Su tale somma spettano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione se l'importo da rimborsare o compensare è inferiore a € 12,00.

ART. 87

VERIFICHE E POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune o il soggetto concessionario svolgono le attività necessarie al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate relativamente all'applicazione del Canone. A tal fine il Funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettate al canone, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente almeno 7 giorni prima.
2. Per le operazioni di cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179 - 182 dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. La mancata collaborazione del contribuente alle suddette verifiche costituisce causa di decadenza ai sensi dei precedenti articoli 14 e 51 e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 43 e 75 del presente Regolamento.

ART. 88
SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della Legge n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 90 del vigente Regolamento.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 89
RATEIZZAZIONE SU PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

1. Su apposita richiesta del contribuente che ha ricevuto dal Comune un atto notificato e divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile concede, nelle ipotesi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili, fatto salvo il pagamento anticipato del 30% dell'importo dovuto e a condizione che il contribuente presti idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. L'importo minimo rateizzabile non può essere determinato dalla somma di più provvedimenti.
3. La rateizzazione può essere eccezionalmente concessa prima della definitività dell'atto notificato solamente nei casi in cui esso non preveda la riduzione dell'importo dovuto qualora il pagamento avvenga entro il termine per la presentazione del ricorso.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, al quale

sarà allegato il piano di rateizzazione con l'indicazione degli importi da pagare alle scadenze stabilite.

5. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'importo residuo non può più essere rateizzato;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d) non possono essere concesse successive rateizzazioni, relative anche ad altre entrate di competenza del Settore Servizi per le Entrate, fino a che le rate scadute della rateizzazione decaduta non siano state integralmente saldate.
7. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla intervenuta definitività dell'atto, utilizzando il modello predisposto dal Settore Servizi per le Entrate, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora:
 - a) il richiedente sia già debitore nei confronti del Comune per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e/o cartelle esattoriali, relativi/e ad annualità precedenti a quella oggetto della richiesta ed anche ad altre entrate;
 - b) siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.).
10. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
11. Fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Testo unico di cui al R.D. n. 639/1910.

ART. 90 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, commi 792 – 795 e 803, della Legge n. 160 del 27/12/2019, con attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/73.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate anche le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni, installazioni e/o esposizioni abusive.

ART. 91 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 92 GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Qualora la gestione del canone o, nel caso di cui all'art. 2, comma 3, di una sua componente, sia affidata dal Comune ad un soggetto terzo, le competenze attribuite nel presente Regolamento al Comune sono da intendersi riferite al concessionario.

ART. 93 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e dei conseguenti successivi atti necessari per la sua completa attuazione.

ART. 94 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 95 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non

trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

3. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1/01/2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento.
5. Per il 2021 primo anno di applicazione del presente canone, nei casi in cui sono previsti termini scadenti in date precedenti, sono da considerarsi regolarmente eseguiti tutti i versamenti effettuati entro il 30/09/2021.

ART. 96 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato sub “A” al Regolamento Canone unico patrimoniale

CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI DETTE AREE.

Classificazione in quattro categorie, come sotto dettagliate, delle strade, spazi ed altre aree pubbliche, conformemente alle rispettive zone di ubicazione in cui risulta suddiviso il territorio comunale nella planimetria che si intende pure approvata.

Il presente elenco e la relativa planimetria sono allegati sub “A” e sub “B” al regolamento di che trattasi del quale costituiscono parte integrante.

PRIMA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell'unità planimetria è colorata in arancione e che risulta delimitata dal seguente perimetro: la linea perimetrale inizia dall'estremo confine col Comune di Sori immediatamente al di sopra di Via Colombo prosegue in linea retta immediatamente al di sopra del civ. 26 di Via Colombo per congiungersi col tornante della Via Pr. Gaggianego, indi prosegue al di sopra della stessa Via Pr. Gaggianego, Castello e Montefiorito sino a raggiungere la Sal. Vanasco. Da tale punto si congiunge in linea retta con l'incrocio fra Via Pr. Miramare e Via Ansaldo, prosegue al di sopra di Via Ansaldo e Via M. Ignoto sino alla curva della Madonnetta (inizio Via S. D'Acquisto). Continua in linea retta congiungendosi con il confine superiore di Via dei Fieschi all'altezza dei civv. 3 e 5, prosegue al di sopra di Via dei Fieschi sino a Via Ponte di Legno, da qui segue l'andamento del viadotto autostradale, oltrepassa la Chiesa di San Rocco, quindi con andamento pressoché rettilineo al di sopra di Via Somnavilla arriva sino alla Via della Né e, costeggiando la stessa, prosegue a monte di Via V. Vastato sino al civ. 3, prosegue a monte della Via Pr. Rosa Bianca, quindi a monte di Via Pr. Palme civv. 91-93 e di Via Pr. Mimose civv. 8 e 6, scendendo sino alla Via Speroni al confine a monte sino all'altezza della Via Treganega Bassa dove con linea retta raggiunge il tornante della Via Filippo da Recco e costeggiando la stessa sul suo confine a monte raggiunge l'estremo confine con Camogli.

SECONDA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell'unità planimetria è colorata in verde e delimitata a valle dalla zona della prima categoria sopra descritta e a monte come segue: dal confine con Sori la linea perimetrale lambisce il confine a monte della Via Polanesi, Cornice Golfo Paradiso, Via S. D'Acquisto sino alla curva della Madonnetta, da tale punto, proseguendo in linea retta, raggiunge il confine con Avegno in Via Corticella ad Ovest del civico 23 di detta via, prosegue sul confine col Comune di Avegno sino a raggiungere la strada statale per Uscio che viene poi lambita nel suo confine a monte sino al tornante di Via Ponte di Vexina e in linea retta sino al primo tornante della Via della Né e sempre con andamento rettilineo raggiunge il confine con Camogli in Via Carbonara proseguendo poi sul confine per Camogli sino al confine della prima categoria.

TERZA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell'unità planimetria è colorata in azzurro e delimitata a valle dalla zona della seconda categoria sopra descritta e a monte come segue: dal confine del Comune di Sori la linea perimetrale prosegue sino all'incrocio con Sal. Costalunga, da tale punto sino al tornante del Sonega (Cornice Golfo Paradiso), prosegue con andamento pressoché rettilineo e si unisce al secondo tornante della Via Ageno, raggiunge il confine Nord del viadotto autostradale per ricongiungersi immediatamente al di sotto con il confine della zona seconda.

QUARTA CATEGORIA: comprende tutto il restante territorio avente a confini nel lato Ovest le categorie terza e seconda ed i confini dei Comuni di Sori e Avegno; mentre nel lato Est il confine della zona seconda ed i confini dei Comuni di Avegno, Rapallo, e Camogli.

Allegato sub “B” al Regolamento Canone unico patrimoniale

